



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 53S-2017 a carico di Giancarlo Austoni

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 27 settembre 2017, di rapporto informativo (con relativi n. 6 allegati) da parte del Sig. Domenico Di Bari, Segretario Sportivo, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Coppa del Consiglio disputatasi presso il Golf Club Milano il 23/24 settembre 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Giancarlo Austoni così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che Giancarlo Austoni era stato squalificato dalla suddetta gara ai sensi della Regola 6/6d per avere consegnato uno score che riportava in 7 buche dei punteggi diversi da quelli effettivamente conseguiti.

C) In data 28 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al Giudice Sportivo dei Minori territorialmente competente Avv. Paola Bianchi Cassina che però, per gravi problemi di salute, comunicava di non potersi occupare del

procedimento che veniva pertanto assegnato, in data 29 marzo 2018 al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 3 aprile 2018, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.

E) In data 19 aprile 2018 si teneva l'udienza alla quale compariva personalmente Giancarlo Austoni accompagnato dalla madre.

*

In base al rapporto informativo e ai documenti ivi allegati, risulta che Giancarlo Austoni abbia alterato il proprio "score" modificando il punteggio di 7 buche, consegnando conseguentemente presso la Segreteria del circolo uno score che riportava un risultato diverso da quello effettivamente conseguito.

Detta circostanza risulta sia dalle dichiarazioni rese dal marcatore e dai compagni di gioco di Giancarlo, sia dalla dichiarazione emessa di suo pugno e consegnata in Segreteria il giorno stesso della gara.

Nel corso dell'udienza del 19 aprile lo stesso Austoni riconosceva l'errore commesso e precisava quanto segue: *"Ho commesso un grave errore quel giorno. Ammetto di aver fatto un errore gravissimo a causa di un momento in cui non ero in me e ho cambiato il risultato"*.

Risulta pertanto pacifica la commissione dell'infrazione prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1, lettera a) del Regolamento di Giustizia consistente nell'aver alterato fisicamente lo "score".

PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento N 53S-2017 a carico di Giancarlo Austoni;
- valutate le dichiarazioni rese all'udienza del 19 aprile 2018;

- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del
Regolamento di Giustizia,
infligge a Giancarlo Austoni la sanzione della squalifica temporanea consistente
nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva di rilevanza federale
nell'ambito della FIG per un periodo di 24 mesi in conformità a quanto previsto
dall'art. 17, comma 1, lettera a) del Regolamento di Giustizia;

Milano, 24 aprile 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)